

Editoriale RDES 3/2018

LO SPORT ITALIANO MERITA UNA RIFORMA ORGANICA

di *Piero Sandulli**

1. La legge di bilancio per l'anno 2019: analisi del testo normativo

La legge di bilancio per l'anno 2019, avente numero 145 del 30 dicembre 2018,¹ con il comma 633, dell'articolo 1, si è occupata anche dell'organizzazione sportiva, modificando nome e funzioni della società CONI Servizi.

Invero, accantonate le norme relative alla giustizia sportiva, con la mancata conversione del decreto legge n. 115 del 2018,² l'Esecutivo ha ritenuto di doversi occupare dello sport prendendo le mosse dalla riforma della società per azioni "CONI Servizi S.p.A." istituita con la legge dell'8 agosto 2002, n. 178. Detta società, come prevedeva l'articolo 8 della legge sopra ricordata, era stata istituita quale soggetto di cui il Comitato Olimpico poteva avvalersi per l'espletamento dei propri compiti (compiti dettati dal decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

Nel riformare la normativa prevista dalla legge 178 del 2002, la finanziaria ha introdotto significative modifiche: ha previsto la stipula di un contratto di servizio tra il CONI e la società di servizi (comma 633, parte I, lettera a), chiarendo che l'organo di Governo preposto al controllo del CONI non sarà più, come in precedenza stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 242 del 1999, il Ministero per i beni e le attività culturali, bensì "l'autorità di Governo competente in materia di sport" (comma 633, parte I, lettera b); è stato disposto il mutamento di denominazione della società di servizi del CONI che per il futuro verrà denominata "Sport e salute

* Titolare delle cattedre di Diritto processuale civile e di Giustizia sportiva nell'Università degli studi di Teramo, Presidente della Corte Sportiva di Appello della FIGC, Presidente della Commissione di garanzia della FIN.

¹ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302, Serie Generale, 31 dicembre 2018.

² Decreto contenente Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. (18G00143), Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018.

S.p.A.”. Dopo queste modifiche idonee a sgombrare il campo da prevedibili equivoci, in particolare quella che cambia l’autorità di vigilanza nell’ambito dell’Esecutivo, la legge finanziaria n. 145 del 30 dicembre 2018 inserisce alcune rilevanti previsioni contenute nei commi 4, 4 *bis*, 4 *ter* e 4 *quater* dell’articolo 8 della legge n. 178 del 2002.³

In sostanza l’Esecutivo ha inteso modificare le modalità di gestione e di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della società Sport e salute (che per il suo stesso nome è resa autonoma dal CONI), chiarendo che gli organi di vertice della società sono incompatibili con quelli apicali del CONI e delle singole federazioni nazionali, nonché delle discipline associate; essi saranno espressione dell’autorità di Governo competente in materia di sport, mentre il collegio sindacale della stessa società verrà designato dal Ministero dell’economia e delle finanze.⁴

³ Al fine di consentire una comprensione della normativa in parola si inseriscono di seguito i commi modificati e/o aggiunti alla legge n. 178 del 2002, ricordati nel testo. “4. *Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato: Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall’autorità di Governo competente in materia di sport. 4 bis. Nelle more dell’adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell’autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 4 ter: Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da quantificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale. Per l’amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione dello Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente. 4 quater: In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l’autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4 ter”.*

⁴ Nuovo comma 4 dell’articolo 8 della legge n. 178 del 2002.

A seguito della modifica prevista dal comma precedente, nel periodo di tempo occorrente per la nomina dei nuovi organi della società “Sport e salute” gli amministratori in carica potranno esercitare attività di straordinaria amministrazione solo “previo parere conforme dell’ autorità di Governo”. Agli stessi amministratori sarà, comunque, consentito l’espletamento dell’attività ordinaria e di quella indifferibile ed urgente, purché adeguatamente motivata.⁵ Con il comma 4 *ter* viene istituito “un sistema separato, ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da quantificare quale contributi pubblici, sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI”. In sostanza si determina una nuova modalità di finanziamento dello sport, che vede il CONI non più come autonomo gestore, bensì come amministratore di fondi pubblici per l’organizzazione di eventi sportivi di natura internazionale, quali ad esempio le olimpiadi.

Infine, il comma 4 *quater* prevede che, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei fondi trasferiti, l’ autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate.

2. *Considerazioni critiche*

Ancora una volta lo sport subisce una modifica parziale, legata alla gestione dei fondi per la sua promozione e per la gestione dell’attività agonistica. Anche questa normativa si inserisce in un contesto nel quale si perde di vista la dignità dell’azione sportiva, sia sotto il profilo educativo, che dal punto di vista agonistico, senza, peraltro, considerare i benefici che una corretta e costante pratica sportiva arrecano alla popolazione.

Invero, all’inizio di una nuova legislatura si è persa l’occasione di dar vita ad una riforma complessiva delle regole che presiedono al mondo dello sport. Come è noto le norme previste per dare regole all’organizzazione sportiva sono spesso intervenute per gestire una emergenza già verificatasi nel settore: così è stato per la legge 91 del 1981,⁶ intervenuta a sanare una situazione pericolosa conseguita al sequestro del “mercato dei calciatori”, ordinato dal Pretore del lavoro di Milano nel 1979; analogamente è accaduto nel 2003, con la legge 280,⁷ intervenuta a dettare norme di giustizia sportiva, dopo che in quell’estate erano insorti non pochi conflitti tra giudici sportivi e la giustizia amministrativa statale; anche le norme in materia di doping⁸ e di tutela alla salute⁹ sono intervenute per dettare

⁵ Comma 4 *bis* dell’articolo 8 della legge n. 178 del 2002.

⁶ Legge 23 marzo 1981, n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, Gazzetta Ufficiale n.86 del 27 marzo 1981.

⁷ Legge 17 ottobre 2003, n. 280, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2003.

⁸ Legge 14 dicembre 2000, n. 376, Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000.

⁹ Decreto 19 maggio 2005, Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», Gazzetta Ufficiale N. 127 del 3 giugno 2005.

regole relative a fenomeni già “esplosi” nel settore sportivo. Alla luce di tali circostanze era opportuno e possibile dare vita a una serie di deleghe, conferite all’Esecutivo, che potessero porre mano ad una riforma organica dell’autonomia e dell’organizzazione sportiva.

A distanza di molti anni dalle regole dettate per il professionismo sportivo:

- a) è necessaria una normativa che possa finalmente uscire dall’equivoco tra professionisti e non professionisti, ingenerato dalla legge del 1981;
- b) è necessario che vengano previste norme per la individuazione e caratterizzazione delle società sportive, che possano dare ad esse una specifica normativa che tenga conto dell’attività di rilievo sociale svolta;
- c) è opportuno rivedere, in modo organico (e non a carattere d’urgenza ed occasionale, come è avvenuto con il decreto 115 del 2018), la materia della giustizia sportiva;
- d) sarebbe necessario dettare regole per la costruzione di impianti sportivi (è auspicabile che tutte le società di serie A del calcio vengano spinte a dotarsi di impianti di proprietà) che possono ricevere adeguati finanziamenti dalla banca pubblica “Credito sportivo”.

3. *Conclusioni*

L’augurio che gli studiosi del diritto e della giustizia sportiva, divenute materie di insegnamento in molte università, debbono formulare, per l’anno che oggi si avvia, è quello di poter finalmente ottenere una riforma organica dello sport che possa assegnare ad esso la piena dignità costituzionale che, fino ad oggi, non è stata completamente realizzata con norme che siano il prodotto di approfonditi ed accurati studi non più destinati a porre rimedio ai guasti dettati dall’emergenza, bensì in grado di regolamentare in modo sistematico il settore, tanto da promuoverne la necessaria crescita che consenta al Paese di continuare a primeggiare nell’ambito sportivo ed organizzativo.

Purtroppo, la riforma della società di servizi del CONI, collocata in un contesto spurio (quale quello della finanziaria) non lascia bene sperare.

Roma, 31 dicembre 2018

Piero Sandulli

Nel presente volume sono pubblicati i seguenti saggi (le sintesi che seguono sono nella lingua di redazione dei saggi stessi):

THE AC MILAN - UEFA FINANCIAL FAIR PLAY CASE: A DETAILED EXAMINATION

by *Paolo Torchetti and Alessandro Mosca*

The article provides a detailed examination of the CAS Award 2018/A/5808 AC Milan v. UEFA and, more generally, of the AC Milan – UEFA Financial Fair Play case, which presents legal commentators with some interesting issues.

Although the aforementioned CAS Award, when referring back the case to the UEFA CFCB for redetermination, is not completely focused on the financial details, the authors explain the substantive aspects of the UEFA FFP violations in the AC Milan case. Specifically, the authors focused the attention on three particular issues that arose under the UEFA FFP regulations that have led to the UEFA CFCB sanction: (1) the change of ownership and the pledge of security; (2) the valuation of income generated and the business plan; and (3) AC Milan's ability to operate on a going concern.

Despite the broadness of the topic and the difficulty in determining a proportionate sanction due to the scarcity of information and relevant jurisprudence publicly available, the article further compares similar precedent cases with the purpose of finding analogies, specifically with regard to the “break-even requirement”. Nevertheless, the change in ownership at AC Milan is like nothing seen in other cases, where even the actual identity of the shareholders was unclear.

The authors further provide a legal examination of the CAS Award and specifically of the scope of panel's review, which potentially influenced the integrity of the UEFA Europa League. Finally, the article highlights the difficult proposition to expect UEFA to adequately review all licensing applications with a fine-tooth comb in a short time frame, above all when one of the most recognisable brands in world football has passed through two complicated changes of ownership, applying for a voluntary agreement on 1 December 2016 and without having a final and binding decision yet.

GOOD GOVERNANCE AND THE MULTIPLE CHALLENGES TO THE DOMESTIC LEGAL ORDER OF SPORTS ORGANIZATIONS

by *Durante Rapacciuolo*

The Author reviews the considerable risks of undermining the independence and self-regulation of the sports organizations, which lurk either in the political authorities' actions or in the case law of national or international ordinary jurisdictions ruling on sports issues.

The currently critical relationship between the State and international authorities or the state jurisdictions and the sports organizations is carefully tested by investigating two cases.

The first recent case is the World Anti-Doping Agency decision of reinstating the Russian Anti-Doping Agency. The second one is the Belgian Appeal Court interim ruling on the Belgian illegality of the FIFA general arbitration clause, which reserve the football settlement disputes to the CAS, excluding for the stakeholders the choice of seizing any ordinary court.

The Author streamlines the complex concept of good governance and the European works on its principles applicable to sport, focusing the attention on their impact on the sports organization decision-making process.

THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT: TIME FOR A REFORM?

by *Luca Pastore* and *Luca Smacchia*

In this article the authors analyse the current dispute resolution system provided by the Court of Arbitration for Sport, focusing on some controversial aspects.

As a matter of fact, in the last thirty years many decisions delivered by state courts and the European Court of Human Rights investigated the structure of the Court of Arbitration for Sport, examining in particular the debated aspects of its independence and the transparency of its proceedings.

Despite some critical issues not yet resolved, the authors highlight the essential role played by the Court of Arbitration for Sport in the current legal framework, which requires the presence of a unique institution with global jurisdiction over sports-related disputes.

However, precisely because of the key role played by the CAS, urgent reform addressing the weak spots of the current system is much needed. This contribution suggest some improvements that should be implemented in the view of the authors in order to avoid possible future disruptive decisions that might jeopardise the role of the Court of Arbitration for Sports as international supreme court in the sports world.

LO SPORT AI TEMPI DEL GDPR

di *Manlio D'Ambrosi* e *Tullio Tiani*

Il Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, noto anche come “GDPR”, sta avendo un impatto significativo sulla vita di ogni soggetto, a partire dalla data in cui è divenuto applicabile, nel maggio del 2018.

Risulta, quindi, necessaria un’adeguata analisi dell’applicazione di questa normativa europea nel mondo del diritto sportivo. Lo scopo di questa breve dissertazione, infatti, è quello di fornire all’interprete gli strumenti appropriati per essere in grado di orientarsi correttamente in questa nuova esperienza.

Gli Autori, non potendo analizzare tutti gli innumerevoli aspetti che riguardano la congiunzione tra Sport e GDPR, si soffermano su quelli più problematici

e che risultano più frequenti nell'adeguamento aziendale dei soggetti giuridici interessati.

Al fine di orientare il lettore, la breve dissertazione inizia con l'evoluzione della privacy e della protezione dei dati attraverso la Storia, per giungere a delineare i contorni della corretta interpretazione giuridica delle norme europee e nazionali coinvolte. Successivamente, ci si sofferma sulle nozioni, sui ruoli e sulle nuove sanzioni introdotte con il GDPR.

Dopo questa sezione introduttiva, gli Autori calano le nuove disposizioni all'interno del mondo dello Sport, tenendo conto della specificità delle norme sportive ed evidenziando il ruolo fondamentale delle informative nel rapporto tra titolari (federazioni, società ed associazioni sportive) ed interessati al trattamento dei dati personali (atleti, tesserati, dipendenti, etc.).

Particolare attenzione, inoltre, viene dedicata all'utilizzo dei dati dei minori che praticano attività sportive.

Con il nuovo Regolamento, l'Unione Europea ha introdotto nuovi diritti fondamentali per i suoi cittadini: è opportuno e doveroso esaminarli in tutte le loro possibili applicazioni, per poterli tutelare nel miglior modo possibile.

PROCURE FEDERALI E PROCURA GENERALE DELLO SPORT TRA ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO E ORDINARIO: UN'ANALISI SISTEMATICA ALLA LUCE DELLE EVOLUZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

di *Neil Andrew MacLeod*

Il 17 luglio 2018 il Procuratore Generale dello Sport, il generale dei Carabinieri Enrico Cataldi, presentava le proprie dimissioni irrevocabili nelle mani del Presidente del CONI. Il cambio al vertice del massimo organo inquirente e requirente della Giustizia sportiva italiana, assieme all'emanazione nel corso del 2018 di diverse pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport, hanno stimolato una indagine più approfondita sugli istituti della Procura Generale dello sport e delle Procure federali, sui profili normativi e sulle problematiche di questi organismi essenziali per il corretto svolgimento delle attività federali.

L'analisi, di matrice sistematica, parte da un raffronto metodologico con il Codice di Procedura Penale Italiano per arrivare ad analizzare i poteri inquirenti e requisitori della Procura Federale. Il testo evidenzia incongruenze e vuoti normativi quali la mancanza di procedure e tempistiche certe per l'apertura delle indagini ed il potere di nomina dei componenti degli uffici di Procura Federale in capo ai Consigli Federali, organismi di indirizzo politico, che non sempre garantisce all'organo la terzietà richiesta dallo Statuto del CONI. Viene evidenziato, ai fini di un corretto espletamento dell'incarico di Procura, l'aspetto onorifico dello stesso, nonché la rilevanza della figura di Procuratore Federale al di fuori dell'ordinamento sportivo, con la conseguente assunzione di oneri che potrebbero comportare anche responsabilità di natura penale.

Alla luce delle pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport numero 9, 10 e 21 del 2018, si analizzano i profili di operatività della Procura Generale dello Sport, i suoi poteri requisiti esclusivi, nonché le modalità di coordinamento con le Procure Federali.

L'inquadramento complessivo degli istituti, spunti di riflessione ed alcune ipotesi di riforma rendono l'articolo un prezioso strumento operativo sia per l'avvocato difensore che per l'aspirante a ricoprire un ruolo in una Procura Sportiva.

MEDICINA SPORTIVA E RESPONSABILITÀ CIVILE: PROBLEMATICHE ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

di *Gabriele Toscano*

Il contributo analizza alcuni spunti critici sull'attualissimo tema della responsabilità civile del medico sportivo.

L'autore, partendo dalle nozioni generali della medicina sportiva ripercorre in un primo momento il ruolo del medico sportivo all'interno del contesto sanitario e sportivo per poi andare ad affrontare la struttura delle varie tipologie di visite mediche a cui l'atleta dovrà sottoporsi a seconda della tipologia dello sport da praticare.

Nell'ambito di questa trattazione ampio respiro è stato dato al tema delle linee guida e delle precauzioni che il medico sportivo deve rispettare per evitare di essere coinvolto in un giudizio di responsabilità alla luce delle recenti riforme come il Decreto Balduzzi e la Legge Gelli-Bianco. In proposito l'autore propone prima una riflessione completa ed accurata riguardo alle più importanti vicende che hanno visto perire numerosi atleti in diverse discipline sportive proponendo un *excursus* storico dal caso di Renato Curi fino ad arrivare a quello di Davide Astori. In seguito l'autore passa ad affrontare i profili di responsabilità civile anche con brevi riferimenti alle diverse tipologie di sport praticati, uno tra tutti la *noble art* della *boxe* in considerazione di un regolamento sanitario molto scrupoloso ed attento alla prevenzione degli incidenti. Il saggio si conclude con una riflessione dell'autore riguardo alle prospettive future della professione del medico sportivo e della medicina sportiva in generale con l'auspicio di un intervento da parte dello Stato italiano volto a fare tornare lo sport al centro dell'agenda politica per una migliore allocazione delle risorse economiche da destinare al mondo dello sport e, soprattutto, alla ricerca scientifica.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON LUCRATIVE E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON LUCRATIVE: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE N. 18/E DEL 2018

di *Pasquale Della Corte*

Il contributo illustra i principi che sembrerebbero emergere dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E, dal titolo "*Questioni fiscali di interesse delle*

associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano", pubblicata il 1° agosto 2018.

Il lavoro muove dal presupposto che tale intervento di prassi amministrativa rappresenta, per gli operatori del settore, un valido strumento volto a risolvere e/o ridurre i dubbi interpretativi, sorti nell'ambito di un quadro normativo frammentario ed in continua evoluzione.

L'Agenzia, in generale, ha trattato temi connessi alle previsioni agevolative concernenti il regime tributario delle ASD e SSD e, in particolare, ha fornito la risposta a taluni profili riguardanti l'applicazione del regime fiscale previsto dalla L. n. 398/1991 (di cui possono beneficiare sia le ASD che le SSD), ha esaminato quesiti specifici con riferimento al beneficio fiscale previsto dall'art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ed ha affrontato specifiche questioni in materia di imposta di bollo per taluni organismi sportivi.

In tale contesto, l'analisi operata si è concentrata sugli aspetti riferiti alla Comunicazione preventiva alla SIAE, alla tracciabilità degli incassi e dei pagamenti degli enti sportivi, al plafond di cui alla L. n. 398/1991, alla definizione delle attività connesse agli scopi istituzionali degli enti sportivi, ai controlli ed agli accertamenti fiscali, al principio di democraticità degli enti sportivi nonché al Modello EAS.

Il contributo, inoltre, ha affrontato la tematica della c.d. riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore o CTS, e D.Lgs. n. 112/2017, riferito all'Impresa Sociale), considerata l'espressa previsione in tal senso della Circolare, atteso che l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche rientrano tra quelle di interesse generale in cui operano gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Dall'analisi condotta emerge, quindi, come la Circolare, da una parte, abbia fornito talune indicazioni risolutive di casi concreti e, dall'altra, offra molti spunti, sui quali gli organi direttivi degli enti sportivi dilettantistici dovranno necessariamente operare ulteriori riflessioni, anche in chiave sistematica e prospettica, senza tralasciare di considerare la c.d. riforma del Terzo Settore, a tutt'oggi ancora *in fieri*.

I PRINCIPI GENERALI DI UGUAGLIANZA E PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI IVA: L'INTERMEDIAZIONE DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI COME "TERRENO DI GIOCO"

di *Ilaria Sticchi*

La sentenza C-548/17 della Corte di Giustizia europea, pronunciata il 28 novembre 2018, offre lo spunto per affrontare il tema dell'esigibilità dell'IVA in relazione alle prestazioni di servizi delle società di intermediazione dei calciatori professionisti, secondo i principi generali dell'ordinamento europeo, ovvero i principi di uguaglianza e proporzionalità.

Il tema è di interesse se si considera il valore finanziario del business sportivo legato ai contratti di intermediazioni di calciatori professionisti e i potenziali contenziosi che possono sorgere rispetto ad una non chiara applicazione della norma tributaria europea a livello nazionale.

Nel commento a sentenza si analizzano le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento al calcolo dell'imposizione indiretta delle provvigioni ricevute da una società tedesca a fronte dei servizi di intermediazione resi in occasione del trasferimento di un calciatore.

Nel caso in esame, l'IVA è stata applicata dalla società contribuente secondo il principio di cassa, ossia all'atto di ogni singolo pagamento effettuato dalla società di calcio in favore di quella di intermediazione. L'amministrazione finanziaria tedesca ha ritenuto, invece, che, alla luce del «principio della contabilità per competenza» le provvigioni dovessero essere soggette al prelievo tributario dell'IVA nell'anno fiscale in cui è stata effettuata la prestazione di servizi da parte dell'intermediario sportivo.

A seguito dell'impugnazione della società, e dell'impugnazione dell'amministrazione finanziaria tedesca, la Corte federale tedesca ha rimesso alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali volte ad interpretazione di due articoli della Direttiva IVA: (i) l'articolo 63 che pone il principio secondo il quale l'imposta relativa ad una prestazione di servizi è esigibile al momento in cui tale prestazione è effettuata, e (ii) l'art. 90 concernente il diritto alla riduzione della base imponibile dell'imposta in determinate circostanze, in particolare in caso di non pagamento del corrispettivo della prestazione.

La Corte di Giustizia, riformulando le questioni sottoposte, ha deciso di analizzare l'art. 63 in combinato disposto con l'articolo 64, paragrafo 1, della medesima Direttiva IVA, che determina un momento differente in cui le prestazioni di servizi devono considerarsi «effettuate» quando le stesse «comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi», e ciò vale anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di IVA.

Per risolvere la questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia, ha fatto riferimento ad una sua giurisprudenza in merito alla definizione di prestazione di servizi e alla determinazione del relativo momento impositivo, ai sensi della Direttiva IVA, con riferimento a contratti di abbonamento aventi ad oggetto servizi di consulenza legale, commerciale e finanziaria.

Secondo i giudici di Lussemburgo, la fattispecie oggetto del procedimento principale, consistente nel negoziare il trasferimento di un giocatore ad una società calcistica per un certo numero di stagioni, e remunerata con pagamenti rateizzati e soggetti a condizione per un periodo di diversi anni dopo l'intermediazione, può essere qualificata dal giudice nazionale come una prestazione di servizi che comporta pagamenti successivi.

La Corte di Giustizia ha chiarito che, nel caso di contratti di consulenza come quelli in esame, il presupposto dell'imposta e l'esigibilità della stessa si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza

che rilevi se e con quale frequenza il committente si sia avvalso della consulenza del prestatore.

La sentenza in commento e l'analisi svolta nella nota confortano i professionisti che svolgono o si apprestano a svolgere l'attività di intermediazione sportiva, con riferimento al profilo dell'imposizione indiretta. Dall'orientamento della Corte di Giustizia emerge che le norme in materia di IVA, ed in particolare l'esigibilità della stessa, devono sempre essere interpretate ed applicate alla luce dei principi generali di uguaglianza e proporzionalità. Solo così è possibile assicurare che un intermediario, situato in qualsivoglia Stato Membro dell'Unione Europea, sia tassato allo stesso modo di un altro intermediario situato in un altro Stato Membro, assicurando in tal modo l'applicazione uniforme dell'IVA in tutta l'Unione europea.

IL POTERE DI CONTROLLO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ILLEGITTIMO NEL GIUDIZIO SPORTIVO

di *Piero Sandulli*

Con la sentenza n. 7165/2018, il Consiglio di Stato ha stabilito che *“spetta agli organi della giustizia sportiva risolvere, nell'ambito del loro processo, ogni questione che a quel processo attiene, compresa l'individuazione dei soggetti legittimati ad agire ed a resistere in giudizio e la valutazione della sussistenza dei presupposti processuali, oltre che delle condizioni per l'erogazione della sanzione disciplinare”*.

L'Autore analizza il *decisum* del Collegio, con particolare attenzione al tema del riparto della competenza tra giudici statali e giudici sportivi e, prendendo le mosse da tale pronuncia, fa chiarezza sui criteri che regolano i rapporti tra la procura generale dello sport e le procure nazionali, con le singole federazioni e le rispettive procure, nel caso di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli associati.

Dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia ed esaminato la consolidata giurisprudenza, la nota conclude riconoscendo piena conformità all'impianto costituzionale della legge n. 280/2003, che ha sancito l'autonomia dell'organizzazione sportiva e della giustizia associativa da essa derivante, auspicando, tuttavia, un chiarimento normativo nell'ambito del codice di giustizia sportiva, sul tema del giudizio di rinvio operato dal Collegio di garanzia per lo sport, sedente presso il CONI.

Roma – Bruxelles, 31 Dicembre 2018

Michele Colucci

Durante Rapacciuolo